

CATANIA RETE GAS S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA**

PTPCT - TRIENNIO 2024-2026

(Legge 6 novembre 2012, n. 190; Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231)

*Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Alessandro Campo*

LEGENDA

ANAC	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PNA	PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PTPCT	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RPCT	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
ODV	ORGANISMO DI VIGILANZA
RPD	RESPONSABILE DEI DATI
DPO	DATA PROTECTION OFFICER
MODELLO 231	MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
CIVIT	COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Premessa.....	5
2. Quadro normativo.....	6
3. Governance e assetto organizzativo.....	8
4. Gestione del rischio corruttivo.....	11
4.1. Analisi del contesto esterno.....	12
4.2. Analisi del contesto interno.....	13
4.3. Principi per la gestione del rischio.....	15
4.4. Aree a rischio	17
4.5. Valutazione dei rischi.....	19
5. Trattamento del rischio e misure trasversali.....	22
5.1. Codice Etico.....	23
5.2. Rotazione del personale	25
5.3. Patti di integrità.....	27
5.4. Whistleblowing.	28
5.5. Conflitto d’interessi.....	30
5.6. Formazione.....	31
5.7. Clausola di Pantouflage	32
5.8. Formazione di commissioni e assegnazioni.....	34
6. Sezione trasparenza e integrità Principi generali, finalità e obiettivi strategici	35
6.1. Pubblicazione e protezione dei dati	37
6.2. Responsabilità e referenti	38
6.3. Misure organizzative sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	40

6.4.Misure di monitoraggio volte ad assicurare la regolarità della pubblicazione dei dati	41
6.5.Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	42
6.6.Accesso civico	43
6.7.Accesso civico generalizzato	44
6.8.Riesame	46
6.9.Misure organizzative “Diritto di accesso”	47
ALLEGATI	48

1. Premessa

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche PTPCT/Piano Triennale/Piano) adottato dall'azienda CATANIA RETE GAS S.p.A. (di seguito anche Azienda) per il triennio 2024 – 2026 ha una natura programmatica; il Piano disciplina l'attuazione del complesso degli interventi organizzativi e di quelli in programmazione per prevenire il rischio della corruzione e dell'illegalità in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e, inoltre, gli interventi in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale misura organica di prevenzione del rischio in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA aggiornato al 2018 con Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 e delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 PNA 2019 PNA 2022 e ss.mm.ii.).

Il presente Piano, inoltre, si pone quale documento integrativo rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 231(c.d. Modello231) adottato dall'Azienda. In tal senso, si evidenzia la necessità di aggiornamento del MOG 231; tuttavia l'aggiornamento risulta particolarmente complesso allo stato attuale poiché è in corso un'operazione di fusione per incorporazione con la società Sidra SpA. Il Piano si pone in linea di continuità con le prescrizioni richiamate nei precedenti Piani Triennali Aziendali e ne rappresenta il naturale sviluppo, sia a seguito delle analisi effettuate sull'efficacia delle misure adottate e delle criticità riscontrate, sia dell'evoluzione degli scenari normativi. Pertanto, salvo quanto espressamente previsto e disciplinato nell'attuale Piano, rimangono ferme le precedenti prescrizioni. Inoltre, il presente Piano è una delle priorità fondamentali dell'azienda ed è rivolto, in attuazione del più generale principio di miglioramento continuo e progressivo, al costante sviluppo ed implementazione delle strategie e delle misure volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e agli adempimenti normativi in tema di trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), disciplinato dall' art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, a seguito dalle modifiche introdotto dall'art. 41, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 97/2016, riveste anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza (RT).

L'Azienda Catania Rete Gas SpA trovandosi nelle condizioni di cui al punto n.3.1.2 della *Delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017*, nella parte in cui prevede la possibilità in ultima istanza e solo in circostanze eccezionali di far coincidere il RPCT con un amministratore, ha ritenuto di nominare per tale ruolo pro tempore di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) l'avv. Alessandro Campo, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

2. Quadro normativo

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 – 2026 dell’Azienda Catania Rete Gas S.p.A, si presenta in linea con le novità normative intervenute nel corso degli ultimi anni.

Alla prevenzione della corruzione e di ogni forma di illegalità concorrono – come noto - una pluralità di norme, tanto a carattere sovranazionale che nazionale, quest’ultime sia di carattere primario che secondario.

▪Tra la normativa sovranazionale:

a) Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (art.6), adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

b) Convenzione Penale sulla corruzione predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (artt. 20 e 21), ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110.

c) Direttiva 98/30/CE (“Prima Direttiva Gas”)

d) Direttiva 2009/73/CE (“Terza Direttiva Gas”)

▪Per quanto concerne la legislazione primaria nazionale:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” successivamente integrata - con significative modifiche concernenti il quadro generale degli strumenti e delle responsabilità - dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190” in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 -Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

- D.P.R 16 aprile 2013, n.62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

▪In materia di contratti pubblici,

vengono, invece, in rilievo le seguenti disposizioni normative primarie:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”;

- Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019.

- decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante: “Proroga e definizione di termini”;

- legge 27 febbraio 2017, n.19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”;
- decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- legge 21 giugno 2017, n.96 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

▪ **Società a partecipazione pubblica:**

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”- TUSP;
 - decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
- Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all’art. 1 della L. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo).

▪ **Whistleblowing:**

la legge 30 novembre 2017, n.179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, la quale ha modificato l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato adottato, altresì, in conformità ai seguenti atti di normazione secondaria e delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- delibera ANAC n.883 del 3 agosto 2016 – Determinazione “Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili”;
- delibera ANAC, n. 1309, del 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013. Art.5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”;
- delibera ANAC, n. 1310, del 28 dicembre 2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- delibera ANAC, n.1134, dell’8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali, come precisato dalla medesima Autorità, sono “da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni”;
- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1074 del 21 novembre 2018;

- Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n.165/2001 (c.d. Whistleblowing), approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1033 nell'adunanza del 30 ottobre 2018.

- Legislazione Regionale
- Delibere e provvedimenti ARERA

3. Governance e assetto organizzativo

Cenni storici:

1862 la "Compagnie Generale Pour L'Eclairage et Le Chauffage" di Bruxelles ottiene dal Comune di Catania la concessione per la realizzazione e l'esercizio di impianti a gas per illuminazione e riscaldamento.

1928 il Comune di Catania, a concessione scaduta, riscatta il servizio in considerazione della sempre più larga diffusione che l'utilizzazione del gas per uso domestico era andata assumendo.

1946 viene costituita l'Azienda Municipale del Gas di Catania per produrre e distribuire il gas di città.

1960 l'Azienda Municipale del Gas di Catania cessa di produrre il gas mediante il coke e passa al cracking dell'olio combustibile.

1981 l'Azienda cessa l'attività di produzione di gas manifatturato ed inizia la distribuzione del metano; Catania è la prima grande città del Centro Sud ad immettere il metano nella rete esistente, concepita per la distribuzione di gas manifatturato.

1999 il Comune di Catania trasforma l'azienda municipalizzata in azienda speciale ai sensi della legge 142/90, denominata "Azienda Servizi Energetici Catania", in acronimo ASEC.

2003 ASEC in conformità all'art. 115 TUEL n.267/2000 e 35 comma 8 L.448/2001, nel 2003 cessa di essere soggetto di diritto pubblico e si trasforma in persona giuridica di diritto privato, nella specie in società per azioni. L'Azienda Servizi Energetici Catania diventa così "Asec S.p.a". interamente partecipata dal socio unico Comune di Catania, e separa societariamente le attività di distribuzione da quelle di vendita.

2004 il 1° gennaio diventa operativa ASEC TRADE Srl, società dedicata alla vendita gas ed al servizio ai clienti, interamente partecipata da ASEC SpA.

2019

Asec SpA diventa Catania Rete Gas S.p.A.

Il cambio di denominazione e di marchio si è reso necessario per adempiere agli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas previsti dalla delibera ARERA, la numero 296 del 2015, che prevede per le imprese verticalmente integrate in tale settore l'obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio delle imprese di distribuzione rispetto alle imprese di vendita per non creare confusione nei consumatori fruitori finali.

Catania Rete Gas S.P.A è una società interamente partecipata dal Comune di Catania, il quale esercita, ai sensi dell'art. 2497 septies c.c., l'attività di direzione e coordinamento sulla società stessa.

Il profitto dell'azienda deriva, quindi, dal vettoriamento del gas sulle reti cittadine gestite e dalla rete di rapporti commerciali con le oltre 60 società di vendita. L'attività dell'azienda è svolta principalmente nella sede direzionale, amministrativa e operativa di Catania, in via C. Colombo n. 150.

L'obiettivo strategico è quello di consolidare il *core business* (distribuzione gas), e di diversificare le proprie attività negli altri settori energetici. Ad oggi Catania Rete Gas S.P.A. assicura la distribuzione di gas nella città di Catania, con un bacino d'utenza di oltre 47 mila clienti in oltre 470 km di rete. Tra gli obiettivi di crescita aziendale, rileva il programma di completamento della distribuzione della rete gas, predisposto dal Comune di Catania, consistente in 4 progetti di metanizzazione dei quartieri ad oggi non raggiunti dal servizio gestito da Catania Rete Gas S.P.A.

GLI ORGANI SOCIALI DELL'AZIENDA CATANIA RETE GAS S.p.A SONO:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Organismo di Vigilanza

ORGANO AMMINISTRATIVO:

L'attuale Consiglio di Amministrazione, a seguito del rinnovo delle cariche sociali avvenuto in sede assembleare (Verbale di Assemblea dei Soci n.3 del 08/11/2021) è composto dal Presidente Avv. Gianfranco Todaro e dai consiglieri Avv. Alessandro Campo e Dott.ssa Carmela Anna Condorelli, la quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 04/04/2023.

COLLEGIO SINDACALE:

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci con Delibera del 15/11/2022 punto n.2 è composto dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Severo, dall'avvocato Giovanni Scannaliato, e dalla Dott.ssa Claudia Mignemi, quali Sindaci effettivi.

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza, (art. 6 D.lgs. 231/2001; art. 12 dello Statuo aziendale), nominato con Delibera di C.d.A punto N.4 del 25/07/2023; Delibera di Assemblea dei Soci punto N.2 del 28/12/2023 è composto dal Presidente Avv. Giuseppe Salerno e nella qualità di componenti dal Avv. Luca Pedullà e Ing. Scuderi Gianfranco.

OGGETTO SOCIALE - DISTRIBUZIONE GAS NATURALE:

La distribuzione del gas naturale è il settore in cui tradizionalmente opera Catania Rete Gas S.P.A

Il servizio viene svolto in affidamento nell'ambito del territorio del Comune di Catania.

Le principali attività svolte nell'ambito del servizio distribuzione sono di seguito elencate:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione;
- Preventivazione dei lavori per nuovi impianti gas (allacciamenti) e/o per la modifica di quelli esistenti;
- Direzione lavori;
- Realizzazione di estensioni e completamenti della rete di distribuzione gas naturale, di nuovi allacciamenti gas e/o modifica degli impianti esistenti;
- Manutenzione della rete media pressione gas;
- Manutenzione degli impianti di decompressione di I e II salto e gestione del sistema di protezione catodica e telecontrollo;
- Elaborazione dei dati di erogazione;
- Manutenzione della rete bassa pressione gas e degli impianti aerei;
- Interventi per le dispersioni gas (stradali, impianti aerei e contatori), per interruzione o irregolare erogazione gas;
- Gestione dell'attività di misura;
- Posa ed apertura dei contatori, verifica funzionalità dei contatori, chiusure dei contatori per disdetta o morosità;
- Accertamento delle manomissioni agli impianti di distribuzione;
- Aggiornamento cartografico della rete di distribuzione gas metano M.P., B.P. e dei relativi impianti di decompressione di I e II salto;
- Attività di interfaccia con le società di vendita (raccolta e validazione delle richieste) e fatturazione dei servizi resi dal distributore ivi compreso il servizio di vettoriamento.

4. Gestione del rischio corruttivo

La prevenzione della corruzione e, più in generale, dei comportamenti non etici viene svolta attraverso una compiuta attività di valutazione del relativo rischio, con il diretto coinvolgimento dei dirigenti e funzionari, in un processo continuo volto al miglioramento dell'azienda.

In particolare, la gestione del rischio è protesa ad individuare le diverse tipologie di eventi corruttivi e, più in generale, di “*maladministration*”, a valutarne l'impatto tanto all'interno dell'azienda quanto all'esterno, nonché a stimarne la probabilità.

Trattasi, pertanto, di una attività che sottintende una visione completa degli obiettivi strategici che l'azienda si propone di perseguire, accompagnata da una compiuta conoscenza del modello organizzativo nonché dei diversi processi di lavoro svolti.

Come noto, il processo di risk management viene condotto ai diversi livelli in cui è articolata una specifica Organizzazione in quanto finalizzato ad identificare potenziali eventi rischiosi, di molteplice natura, il cui verificarsi può seriamente ostacolare se non anche impedire il concreto perseguimento degli obiettivi che l'Organizzazione medesima si è prefissati.

Pertanto, l'attività volta alla gestione del rischio necessita di una preliminare conoscenza del contesto generale in cui è inserita l'azienda, atteso che quest'ultimo influenza in modo significativo le modalità attraverso le quali le stesse funzioni sono svolte ed i rischi corruttivi vengono identificati, valutati e gestiti.

Analoga si presenta l'influenza che sempre il contesto di riferimento presenta per la definizione delle strategie e degli obiettivi di risposta al rischio corruttivo una volta che quest'ultimo sia stato identificato, valutato e opportunamente ponderato.



4.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si propone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche specifiche dell'ambiente, in cui l'azienda Catania Rete Gas S.P.A opera, possano favorire il possibile verificarsi di fenomeni corruttivi.

In tal senso, acquistano rilievo le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche proprie del territorio, che consentono una corretta progettazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione.

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di comprendere come l'ambiente in cui la Società opera possa influire sul verificarsi di reati cc.dd. "231-190" al proprio interno, tenuto conto di aspetti quali: le attività svolte dalla Società, la sua governance, il territorio di riferimento e, più in generale, tutte le possibili relazioni con i portatori di interessi esterni che a vario titolo possono influenzarne l'attività. I principali soggetti esterni che interagiscono con Catania Rete Gas S.P.A possono essere così individuati:

- Socio Unico (Comune di Catania);
- Società controllata (Asec Trade Srl, partecipata al 100%);
- Altri Comuni;
- Altre amministrazioni pubbliche centrali e locali;
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- Altre Autorità pubbliche;
- Le società di vendita;
- Cittadini;
- Operatori economici (appaltatori, fornitori di beni e servizi, consulenti e collaboratori esterni);
- Organismi di Certificazione di normative volontarie;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- Ordini professionali;
- Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici;
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Associazioni degli Ordini professionali;
- Camere di commercio.
- Istituti di Credito (Banche, Fondi)

4.2 Analisi del contesto interno

Nell'ambito del processo di *risk management* volto all'identificazione, valutazione e gestione del rischio, nonché alla definizione delle relative strategie di risposta, la conoscenza del contesto interno riveste un ruolo rilevante. L'analisi del contesto interno si pone come obiettivo quello di individuare il quadro organizzativo globale entro il quale vengono svolte le attività proprie dell'azienda Catania Rete Gas S.P.A. Pertanto, l'attività di analisi costituisce una fase fondamentale nell'ambito della gestione del rischio di fallimento etico, in quanto – come evidenziato – propedeutica all'individuazione degli eventi rischiosi cui l'azienda è esposta per le attività che quotidianamente pone in essere.

L'attività dell'azienda, come evidenziato in precedenza, è svolta principalmente nella sede direzionale, amministrativa e operativa in Catania – Via C. Colombo, 150. La sede è dotata di parcheggio interno. L'area occupa una superficie complessiva di circa 9.000 mq. sulla quale è presente l'edificio adibito ad uffici – servizi, i depositi e la cabina di 1° salto ed un gruppo di riduzione di 2° salto. Inoltre, Catania Rete Gas S.P.A. fornisce il servizio di assistenza ininterrotto (24h), per tutto l'anno, di pronto intervento. Al 31/12/2023 i dipendenti Catania Rete Gas S.P.A. risultano pari a 51 unità.

Essi sono così suddivisi per categorie e livelli contrattuali:

Dirigente T.D.	0
Impiegati	33
Impiegati T.D.	0
Operai	18
TOTALE	51

SPECIFICA IMPIEGATI

QUADRI	1
LIVELLO 8°	5
LIVELLO 7°	5
LIVELLO 6°	3
LIVELLO 5°	3
LIVELLO 4°	12
LIVELLO 3°	0
LIVELLO 2°	4
LIVELLO 1°	0
Totale	33

SPECIFICA OPERAI

QUADRI	0
LIVELLO 8°	0
LIVELLO 7°	0
LIVELLO 6°	0
LIVELLO 5°	7
LIVELLO 4°	3
LIVELLO 3°	1
LIVELLO 2°	7
LIVELLO 1°	0
Totale	18

•ORGANIGRAMMA GENERALE (all. n.1)

(L'attuale organigramma aziendale è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante.)

4.3 Principi per la gestione del rischio

L'Azienda Catania Rete Gas S.P.A, per far sì che la gestione del rischio sia efficace a tutti i livelli, continuerà a seguire, come nei precedenti PTPC, i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce, in maniera dimostrabile, al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione. Ad esempio: salute e sicurezza delle persone, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente e separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e di cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali: dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni devono tener conto, di qualsiasi limitazione dei dati o dei modelli utilizzati, oltre che delle possibilità di divergenze di opinioni tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”.

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione aziendale.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

La gestione del rischio deve tener conto dei seguenti elementi: capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione aziendale.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Inoltre, il coinvolgimento, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi, esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza; dando avvio al il monitoraggio e al il riesame. Di conseguenza emergono nuovi rischi, alcuni subiscono modifiche e altri si azzerano.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare il grado di gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

4.4 Aree a rischio.

Il PTPCT 2024-2026 dell'Azienda Catania Rete Gas S.P.A implementerà la strategia adottata nei precedenti Piani, perfezionando la mappatura dei processi aziendali e aggiornando le misure per contrastare il rischio corruttivo, alla luce delle norme emanate e delle indicazioni fornite dagli aggiornamenti al PNA (in particolare per gli anni 2015/16/18/19) e del D.Lgs. 97/2016, nonché a seguito dei monitoraggi effettuati sulla loro applicazione ed efficacia.

I processi/procedimenti sono stati mappati in relazione alle cosiddette "aree di rischio obbligatorie", di cui al PNA del 2013 e ss.mm.ii. PNA 2022, tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16 della l. 190/2012 (aree di rischio ricorrenti);

In ossequio, quindi, alle previsioni di cui all'art. 1, della Legge 190/2012, e tenuto conto dello specifico contesto in cui Catania Rete Gas SPA opera, le aree a maggior rischio di corruzione sono:

- 1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** - *Aree di rischio generali, Allegato 2 del PNA 2013, e ss.mm.ii. PNA 2022, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*
- 2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** - *Aree di rischio generali, Allegato 2 del PNA 2013, e ss.mm.ii. PNA 2022, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*
- 3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)** - *Aree di rischio generali, Legge 190/2012 PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, e ss.mm.ii. PNA 2022, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento.*
- 4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)** - *Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10. E ss.mm.ii. PNA 2022.*
- 5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio** - *Aree di rischio generali, Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b). E ss. mm. ii. PNA 2022.*
- 6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** - *Aree di rischio generali, Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)*
- 7. Incarichi e nomine** - *Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b). E ss.mm.ii. PNA 2022.*
- 8. Affari legali e contenzioso** - *Aree di rischio generali, Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b) e ss.mm.ii. PNA 2022, alle sopracitate aree, al fine di un maggior controllo e protezione dall'eventuale espansione del rischio corruttivo nei processi aziendali, sulla base delle specificità della Società, si è proceduto ad analizzare ulteriori aree di rischio ritenute "sensibili" agli eventi corruttivi: aree n.9 e n.10.*

9. **Gestione sinistri e risarcimenti** (*in tema di appalti e gestione dei mezzi aziendali*).
10. **Rilascio di pareri endoprocedimentali** (in tema di rapporti tra CdA e UU.OO. e tra le UU.OO, nell'ambito di emissione di pareri con efficacia nel processo decisionale interno).


4.5. Valutazione dei rischi.

(mappatura dei processi all. n.2);

(schede rischio all.n.3).

La valutazione del rischio verrà sviluppata, nelle fasi standard di identificazione, analisi e ponderazione ed in fine la fase del trattamento con l'identificazione e programmazione delle misure

VALUTAZIONE:



▪L'identificazione del rischio è un processo di ricerca (individuazione e descrizione) volto ad individuare eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione. In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno dell'azienda, possono fare emergere il rischio di corruzione nell'ampia accezione indicata dalla normativa.

▪L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produrrebbe (probabilità ed impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio.

▪Ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri parametri; attribuendo di un peso specifico ad ogni singolo rischio, in termini di priorità e sostenibilità di intervento.

In particolare Catania Rete Gas S.P.A, in ordine alla fase di identificazione del rischio, si propone come obiettivo quello di individuare le diverse tipologie di eventi (minacce o opportunità) che incidono sul raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda.

Nell'ambito del processo di *Risk Management*, l'attività volta all'identificazione degli eventi rischiosi è volta ad esplicitare tutti quei comportamenti e accadimenti che possono comportare il mancato conseguimento degli obiettivi programmati.

In sostanza, vengono rilevate le minacce cui in concreto è esposta l'organizzazione nel suo complesso, ovvero una singola unità al proprio interno, un servizio o uno specifico processo.

La finalità specifica dell'attività consiste nell'individuare il più ampio panorama possibile di eventi rischiosi, nonché di raccogliere ed elaborare un numero di informazioni tali da consentire una completa comprensione degli eventi rischiosi nelle loro diverse componenti strutturali.

Questo tipo di analisi permette anche di rilevare come più unità possano eventualmente essere esposte al medesimo rischio, informazioni queste ultime fondamentali per una compiuta

identificazione delle cause del fenomeno nonché per la successiva fase dell'individuazione delle misure volte al trattamento preventivo.

Catania Rete Gas S.P.A adotta un approccio di tipo qualitativo adeguandosi alle recenti indicazioni dell'Autorità (ANAC PNA 2019-2022), preferendolo ad un approccio di tipo quantitativo basato sull'attribuzione di punteggi (scoring).

Di conseguenza, Catania Rete Gas S.P.A nel processo di analisi e valutazione del rischio, adattandosi alle nuove indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, affronta questa fase procedendo alla mappatura dei processi aziendali per aree di rischio (*mappatura dei processi all. n.2*) e, successivamente, procede a valutare il rischio delle medesime aree tramite delle schede di valutazione, caratterizzate da indicatori e da una motivazione finale. La motivazione è preceduta da un giudizio sintetico (BASSO-MEDIO-ALTO) in ordine al grado di rischio della specifica area esaminata; il giudizio sintetico non è la media matematica delle valutazioni dei singoli indicatori, ma è una valutazione complessiva di tipo qualitativo (*schede rischio all.n.3*).

In ordine alla valutazione del rischio procede ordinariamente effettuando incrociando due valori, la probabilità e l'impatto degli eventi rischiosi e si riferisce al cosiddetto rischio inerente, intendendosi per tale quel rischio che un'organizzazione si assume in assenza di un qualunque intervento volto a contrastarlo. La probabilità consiste nel rispondere alla domanda riguardante quanto sia probabile che l'evento valutato possa accadere in futuro.

L'impatto, al contrario, pone in luce l'effetto conseguente al verificarsi dell'evento. Successivamente, attraverso la cosiddetta graduazione dell'evento rischioso verranno ad essere identificati i fenomeni ad alta probabilità ed alto impatto, soggetti ad un opportuno trattamento preventivo.

Fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento riguardo ai rischi è stata l'analisi congiunta con i responsabili delle relative aree di rischio (sulla scorta delle indicazioni della Determinazione A.N.AC. n.12/2015 e del P.N.A 2016, PNA 2022), tenuto conto degli obiettivi dell'organizzazione e dei suoi contesti, attribuendo in modo concordato le valutazioni del "rischio residuo" (risultato dalla sottrazione dal "rischio inerente" delle azioni tese alla mitigazione dello stesso). In tal senso, è stato utilizzando il sistema di valutazione/ponderazione basato su una scala qualitativa semplice con 3 livelli di rischio, scaturenti dalla matrice 3 x 3 riportata di seguito, dove in colonna è stata indicata la Probabilità (Bassa – Media – Alta) e, nella prima riga in alto, l'Impatto (Basso – Medio – Alto), pervenendo al valore attribuito al rischio connesso ai macro-processi/procedimenti analizzati (Basso – Medio – Alto).

▪Di seguito, a scopo illustrativo, si indica la tabella generale di valutazione del rischio ai fini dell’assegnazione del giudizio sintetico nelle “SCHEDE RISCHIO”.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

$R(\text{Rischio}) = P(\text{Probabilità}) \times I(\text{Impatto})$

Impatto Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO
MEDIA	MEDIO	MEDIO	ALTO
ALTA	MEDIO	ALTO	ALTO

LEGENDA – VALUTAZIONE ANALISI DEL RISCHIO
BASSO
MEDIO
ALTO

5. Trattamento del rischio e misure trasversali

(programmazione e monitoraggio delle misure all. n.4).

La fase successiva attua una programmazione e monitoraggio delle misure individuando: misure, soggetto/U.O. responsabile, indicatori e tempi di monitoraggio.

Questa sezione del Piano contiene le misure indicate nel PNA come “Misure obbligatorie e ulteriori”, applicabili trasversalmente ai diversi settori di attività dell’azienda. Tra le misure trasversali, la “trasparenza” assume particolare rilievo per le innovazioni normative previste dall’ANAC e, pertanto, sarà oggetto di specifica “sezione”.

L’identificazione e progettazione delle misure atte alla prevenzione della corruzione, si inquadrano nel più ampio *genus* del c.d. “trattamento del rischio” comprendente quell’insieme di attività volte a selezionare ed implementare adeguate misure anticorruzione.

A tal fine andranno adeguatamente esaminate e valutate le diverse possibilità di risposta al rischio, unitamente alla predisposizione di un coerente piano di trattamento del medesimo.

Più in generale, il trattamento del rischio comporta l’utilizzo di diverse misure volte a ridurre la probabilità che l’evento si verifichi; in altri termini, misure in grado di agire direttamente sulle cause che sono all’origine di ciascun evento rischioso.

La riduzione dell’impatto derivante dal verificarsi dell’evento rischioso è, invece, ottenuto dall’adozione di quell’insieme di misure poste a protezione dei processi ed attività che si riverberano sulla manifestazione dell’evento rischioso, riducendone il danno generato.

5.1.Codice Etico

(all. n.5)

Con delibera del Cda del 17/12/2014, è stato adottato il Codice Etico dei dipendenti dell'azienda CATANIA RETE GAS SpA, in attuazione della Delibera n.1064 13/11/2019 PNA 2019-2022; Dlgs 231/2001. Il documento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'azienda www.cataniaretegas.it

Come chiarito dalla delibera i codici "etic" hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari. Essi rilevano solo su un piano meramente morale/etico. Le sanzioni che accompagnano tali doveri hanno carattere etico-morale e sono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare. Il Codice costituisce uno strumento integrativo del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione. Nella misura vengono disciplinati i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che ciascun dipendente deve osservare nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono, altresì, tenuti all'osservanza del Codice, i dipendenti appartenenti ad altre aziende che sono in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati da un rapporto di servizio con l'azienda, i collaboratori e consulenti dell'azienda, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito, i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'azienda.

Tra le parti di maggior rilievo del documento si richiama quanto contenuto nel Capitolo 2 rubricato "Norme di comportamento", nel quale vengono regolamentati i diversi obblighi comportamentali che i dipendenti sono tenuti ad osservare sia per quanto attiene i rapporti privati che nel rapporto con il pubblico nonché durante il servizio lavorativo. A tal fine particolare rilevanza riveste, tra l'altro, la regolamentazione riguardante i regali, compensi ed altre utilità, l'obbligo di astensione, il comportamento in servizio e nei rapporti privati, i rapporti con il pubblico. Specifici obblighi comportamentali vanno previsti nel Codice per quanto attiene la materia dei contratti pubblici con particolare riguardo al personale dipendente responsabile della gestione del contratto. Attesa la particolare rilevanza dello strumento nella prevenzione e lotta alla corruzione, si raccomanda di continuare ad assicurare un'accurata attività informativa del Documento unitamente ad una vigilanza sulla costante osservanza di quanto in esso prescritto. A tal proposito verrà proseguita la già avviata attività di monitoraggio in merito all'applicazione del Codice, sia riguardo alla implementazione dello stesso, sia alla sua conoscibilità, migliorando le attuali misure che garantiscono la piena conoscenza e rispetto del Codice a tutti i dipendenti.

Infine, nell'ottica di un continuo miglioramento nell'implementazione delle misure anticorruzione, il Codice Etico è stato di recente oggetto di un'importante revisione ed implementazione. Tale aggiornamento permette a Catania Rete Gas SPA di adottare un Codice aggiornato alle ultime normative e alle recenti indicazioni dell'Autorità e, di conseguenza, aumenta il livello di prevenzione degli eventi corruttivi. Il codice non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore. In ottemperanza alle linee guida PNA 2019

-2022 sono tenuti ad adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” con il limite della compatibilità.

Per gli enti in controllo e partecipazione pubblica non sussiste l’obbligo di adottare un vero e proprio codice di comportamento. Tuttavia, essi sono tenuti comunque a definire i doveri di comportamento dei propri dipendenti volti a prevenire la c.d. corruzione passiva. Tale operazione va compiuta integrando il codice etico, con una apposita sezione dedicata ai doveri di comportamento dei propri dipendenti per contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012.

In fine, resta intesa la competenza esclusiva della fonte contrattuale a prevedere nel “codice disciplinare” l’unica fonte abilitata a operare la necessaria corrispondenza fra la violazione dei doveri, naturalmente compresi quelli contenuti nel codice di comportamento, e le sanzioni applicabili.

5.2 Rotazione del personale

Le principali fonti legislative della rotazione, quale misura generale di prevenzione dei rischi di corruzione, sono costituite dall'art.1, co.4, lett.e), co.5, lett.b), co.10,lett.b) della legge 6 novembre 2012, n.190 e dall'art.16, comma 1, lett. 1 – quater, del d.lgs. n.165/2001; Linee Guida ANAC (Determinazione n. 8/2015 e nella Determinazione n. 1134/2017) e, da ultimo, allegato n.2 PNA ANAC 2019 - 2022 “La rotazione ordinaria del personale”.

La rotazione del personale - secondo quanto contenuto nel PNA del 2016 - 2022 si presenta come una *“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”*.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. La misura organizzativa della rotazione del personale quale strumento di prevenzione della corruzione è, pertanto, rivolta a perseguire una duplice finalità:

- 1) limitare il consolidarsi di relazioni che, come sopra evidenziato, possano dar luogo ed alimentare dinamiche improprie nella quotidiana attività di gestione amministrativa, il tutto dovuto alla presenza, protratta nel tempo, degli stessi dipendenti nella medesima funzione ed Ufficio.
- 2) costituire un valido strumento per contribuire all'accrescimento dell'esperienza lavorativa e della formazione dei dipendenti attraverso lo sviluppo di precisi percorsi professionali.

Il ricorso alla misura della rotazione deve, pertanto, essere programmato e attuato in modo tale da non comportare rallentamenti o, comunque, nocenti alla tempestività, efficacia ed efficienza dell'azione dell'azienda nel quadro, pertanto, di una complessiva elevazione delle capacità professionali che consenta di perseguire la finalità di prevenzione dei rischi corruttivi senza pregiudicare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

Come evidenziato nelle relazioni annuali predisposte dai Responsabili della Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza dell'azienda Catania Rete Gas SPA per gli anni 2017 e 2018/19/20/21/22/23 non è stato possibile procedere alla rotazione a causa di una persistente carenza di organico (*vd. punto 6B3 relazione annuale*). Tale carenza di risorse è evidenziata anche nelle relazioni sulla gestione bilancio come una notevole criticità societaria.

Per la ragione sopra esposta, risulta impossibile organizzare un'effettiva e completa rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività lavorative, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno; e invero, l'applicazione di un meccanismo rotativo causerebbe inefficienza e inefficacia, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi aziendali. Pertanto, ad oggi, l'Azienda ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Pertanto, con il venir meno delle attuali criticità, l'Azienda procederà ad una riorganizzazione e ad una programmazione graduale della rotazione del personale effettuando, preventivamente e prudenzialmente, una seria valutazione in termini di efficacia e efficienza dell'operatività aziendale nel servizio reso alla collettività.

Tuttavia, compatibilmente con i limiti sopra evidenziati e, con una completa e trasversale formazione del personale Catania Rete Gas SPA applicherà gradualmente le misure alternative alla rotazione, così come indicato nel PNA 2019-2022:

- a) applicare all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità;
- b) collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.
- c) Favorire misure organizzative che frazionino le attività attribuendole a dipendenti diversi (c.d. segregazione delle funzioni);
- d) Prevedere modalità operative tendenti a favorire una più ampia compartecipazione del personale alle attività dell'Ufficio di cui fanno parte;
- e) Promuovere - per le attività ed istruttorie più delicate - meccanismi di condivisione delle diverse fasi procedurali prevedendo, ad esempio, un affiancamento al funzionario responsabile dell'istruttoria di altro funzionario in modo che, pur restando ferma l'unitarietà della responsabilità del procedimento per quanto concerne l'interlocuzione esterna, più soggetti vengano a condividere la valutazione degli elementi considerati essenziali ai fini della decisione finale onde limitare possibili concentrazioni di potere.

3. Patti d'integrità

All.n.6

Ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012 “... le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Pertanto, le stazioni appaltanti predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità quali misure volte a prevenire la corruzione in materia di pubblici appalti e, più in generale, nell'affidamento delle commesse.

L'azienda Catania Rete Gas SPA, in attuazione del su citato dettato normativo, adotta un proprio “*Patto di Integrità*” (L'allegato n. 6 verrà adattato in maniera aderente alle caratteristiche della procedura e ai dati delle imprese partecipanti) valido per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sia sopra che sotto soglia comunitaria. Nel documento adottato, sono contenuti una serie specifica di obblighi e, per gli operatori economici, l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario per poter partecipare alle singole procedure contrattuali.

Il “*Patto d'integrità*” viene inserito dall'Azienda e nello specifico dal RUP, nella documentazione di ogni procedura contrattuale pubblica.

Il “*Patto*” deve essere restituito, sottoscritto per accettazione, da ciascun partecipante alle procedure contrattuali dell'azienda ed è prevista, nel caso di carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o nel caso di mancata produzione dello stesso, l'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

Il RUP e la commissione giudicatrice è il primo livello di controllo dell'applicazione e del rispetto del “*patto d'integrità*”.

4. Whistleblowing

All.n.7

Nell'ambito del sistema volto alla prevenzione amministrativa della corruzione l'art.1, comma 51, della legge 190 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs n. 165 del 2001, l'art. 54bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. Whistleblower. La norma primaria di che trattasi ha introdotto una misura di contrasto al fenomeno corruttivo finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

L'istituto del Whistleblowing è stato successivamente oggetto di una specifica legge, la n. 179 del 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La nuova legge - dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione - ha precisato che per pubblico dipendente *"si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione pubblica"*.

Tra le innovazioni previste dalla legge n.179/2017 si segnala, in particolare, sotto il profilo più propriamente gestionale, il nuovo comma 5 dell'art.54 - bis su richiamato per cui: *"l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione."*

L'art. 54 - bis del d.lgs n.165/2001 introdotto, come sopra precisato, dalla legge n.190/2012 e successivamente sostituito dall'art.1 della legge n.179/2017, tutela, pertanto, il pubblico dipendente (c.d. *Whistleblower*) che denunci all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ovvero segnali all'ANAC e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le condotte illecite di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, o perché apprese in virtù dell'ufficio rivestito o acquisite, comunque, in occasione e/o causa dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative sia pure in modo casuale.

La segnalazione del Whistleblower può attenersi non solo a comportamenti costituenti espressamente fattispecie di illecito, ma anche a condotte e/o accadimenti ritenuti - in generale - non etici.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante che può essere anche un soggetto esterno all'azienda, è stato normativamente previsto che gli enti/società, dal momento della ricezione della segnalazione e per ogni successiva fase di trattazione della medesima, debbano necessariamente adottare adeguati accorgimenti in merito.

Pertanto, l'Azienda Catania Rete Gas SPA secondo le indicazioni contenute nella determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 6 del 28 aprile 2015, attua un'apposita procedura informatica con i necessari accorgimenti tecnici in grado di assicurare la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente con la protezione dei dati identificativi, in caso di effettuazione della segnalazione.

Inoltre, resta intesa la possibilità di avvalersi anche della posta ordinaria per consentire l'invio all'RPCT o all'ODV dell'azienda di eventuali segnalazioni di presunti illeciti/irregolarità, semprechè adeguatamente circostanziate e ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge n.179/2017

L'attuale sistema per l'effettuazione delle segnalazioni andrà, ove necessario, opportunamente aggiornato anche in relazione alle Linee guida che saranno emanate dall'Anac ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 5, della su citata legge n.179/2017.

La rilevanza dello strumento nella prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi deve essere accompagnata e supportata da una efficace attività di comunicazione e sensibilizzazione dell'istituto, per cui sarà necessario che ogni U.O., secondo le modalità che riterrà più opportune e appropriate, dovrà continuare a tenere informato il proprio personale dipendente sulla particolare importanza della misura nel contrasto alla corruzione intesa anche quale "maladministration"; l'informazione dovrà riguardare anche il relativo regolamento che disciplina l'istituto.

5.5 Conflitto d'interessi.

La materia della incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 (“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).

Il RPCT, in coerenza anche alla Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'accertamento circa l'insussistenza di ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e allegata all'atto di conferimento.

Il RPCT garantisce che l'atto di conferimento, comprensivo della suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Società Trasparente.

Il RPCT, con gli strumenti di cui dispone, verifica semestralmente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

L'RPCT, effettua l'attestazione di regolarità in ordine agli incarichi assegnati; tale attestazione rimane agli atti interni dell'azienda. Inoltre in caso di riscontro di casi di inconfiribilità o incompatibilità non procede all'attestazione e comunica all'Organo di Controllo Analogo – Comune di Catania quanto rilevato.

A tal proposito, per agevolare lo svolgimento di tali verifiche, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle Amministrazioni di accettare “solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuol nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione” (determinazione ANAC n.833 del 3 agosto 2016).

5.6 Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, per il ruolo strategico che i percorsi formativi rivestono nel sostenere i processi culturali, le innovazioni organizzative, l'aggiornamento dei contenuti della professione. In tema di anticorruzione, la programmazione formativa dell'azienda Catania Rete Gas SPA. è finalizzata a raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'attività svolta da soggetti consapevoli con la conseguente riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- la creazione di competenze specifiche in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative/ *best practice*" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- la riduzione di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile e, per converso, la diffusione delle buone pratiche;
- la diffusione di valori etici, mediante la condivisione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La programmazione formativa in materia di anticorruzione è improntata alle indicazioni fornite dall'ANAC: organicamente inserita nel redigendo Piano Formativo Aziendale, assegnata negli obiettivi del Piano degli obiettivi aziendali, individuata come misura ulteriore per specifiche aree di rischio, è strutturata ed erogata in base a criteri definiti dal RPCT e comunicati di concerto con il Responsabile del servizio di riferimento.

Pertanto, è intendimento dell'Azienda fornire, anche per il triennio 2023-2025, un continuo e costante impulso alle attività di formazione in materia di integrità, trasparenza e prevenzione

amministrativa della corruzione ai sensi dell'art.1 comma 9,10,11 L.190/2012, individuando i dipendenti che operano nei settori in cui è più elevato il rischio corruttivo.

Si evidenzia che, a causa di una consistente carenza dell'organico, a tutt'oggi ancora non colmata, le attività formative verranno annualmente concordate in termini di numero del personale partecipante in termini di tempi di durata dei corsi.

5.7 Clausola di Pantouflage

(o revolving doors – post employment) *all n. 8*

Per quanto concerne le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) l'art.1 comma 42, lett.1) della legge n.190/2012 ha disciplinato c.d. “incompatibilità successiva” tramite l'introduzione - all'art.53 del d.lgs. n.165/2001 – del comma *16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

La disposizione normativa primaria - nella parte precettiva - pone il divieto espresso per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni pubbliche, di svolgere, nei tre anni successivi alla venuta meno del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività posta in essere in attuazione dei suddetti poteri loro conferiti.

La medesima normativa prevede sanzioni significative nel caso di inosservanza del dettato normativo, quali la nullità del contratto lavorativo concluso ovvero dell'incarico conferito in violazione del divieto di che trattasi e l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

A seguito dell'accertamento della violazione, ai soggetti privati è preclusa la possibilità di contrattare con le amministrazioni pubbliche/enti equiparati nei tre anni successivi.

La ratio della norma consiste nello scoraggiare eventuali condotte improprie del dipendente che approfittando – nel periodo di servizio - della propria posizione all'interno dell'Azienda di appartenenza, cerca di trarne profitto per conseguire successive posizioni lavorative vantaggiose presso i soggetti privati con i quali è venuto ad interfacciarsi in occasione dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

Allo stesso tempo il divieto tende a mitigare il rischio che gli stessi soggetti privati possano esercitare pressioni o, ancor più, condizionamenti sul dipendente prospettando allo stesso la possibilità di una assunzione o l'opportunità di ricevere un incarico al termine della cessazione dal servizio.

La norma sul divieto del “pantouflage” è auspicabile che venga inserita nella misura del “Patto di integrità” adottato dall'Azienda specificando che, a seguito dell'accertata violazione del divieto di

pantouflage, “verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento”. Per completezza occorre evidenziare che, il divieto ex art 53 comma 16 ter DLgs 165/2001, si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico così come specificato dall’ art 21 DLgs 39/2013: *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.

In fine l’Autorità ha chiarito che *“ha chiarito che i soggetti con poteri autoritativi o negoziali sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ente, abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dello specifico procedimento (quali, ad esempio, i dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento)*.

5.8 Formazione di commissioni e assegnazioni

Per quanto attiene la formazione di commissioni, assegnazioni agli Uffici, conferimento degli incarichi si evidenzia che , nel caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'art.35-bis rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici." del d.lgs 30/3/2001 n.165 preclude ai dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di:

- fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

2. SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Principi generali, finalità e obiettivi strategici

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha comportato importanti modifiche in tema di trasparenza, con il definitivo chiarimento sulla natura, la revisione e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, nonché il nuovo diritto di “accesso civico generalizzato” ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, diverso dall’ accesso civico previsto nel previgente d.lgs. n.33/2013. Mentre, da un lato, ha determinato la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione (art. 3 co. 1-bis), in sostituzione della pubblicazione integrale, dall’altro ha enfatizzato il ruolo dei cittadini nella partecipazione alla vita della pubblica amministrazione.

Infatti il nuovo testo dell’art.1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sancisce che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’Organo di governo dell’Azienda Catania Rete Gas SPA, consapevole dell’importanza assunta dalla trasparenza negli orientamenti normativi e applicativi nazionali e internazionali, la considera una misura di fondamentale rilievo per la prevenzione della corruzione, e la utilizza quale strumento integrato nella complessiva azione amministrativa, finalizzato alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito della propria attività, mediante la pianificazione di azioni in grado di garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza dell’attività dei propri Uffici e Servizi;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità nelle proprie relazioni interne ed esterne.
- c) l’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 150/09, attraverso il miglioramento dell’apposita pagina web dedicata e l’adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da pubblicare on line, ove sono contenute le azioni che intende svolgere per assicurare un livello adeguato di trasparenza.

L’Azienda Catania Rete Gas SPA fissa, inoltre, i propri obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nel presente piano, inquadrando la Prevenzione della Corruzione nell’Assetto Istituzionale dell’Azienda e fornendo, a partire dall’individuazione di una figura unica di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza, le modalità operative e organizzative, che confluiscono nel PTPCT 2024-2026.

Il documento di programmazione PTPCT 2024 – 2026, che detta il livello di programmazione strategica della complessiva attività aziendale e la definizione del sistema di valutazione,

monitoraggio e misurazione delle azioni da compiere per il contrasto ai fenomeni corruttivi, è redatto in sintonia con l'aggiornamento 2015 del PNA (determinazione ANAC n.12/2015), aggiornamento del PNA 2016 (delibera ANAC n.831/2016)", e degli aggiornamenti 2017 (Delibera ANAC n. 1208/2017) e 2018 (delibera ANAC n. 1074/2018) e PNA 2019 Delibera n. 1064/2019 e PNA 2022 e ss.mm.ii.

Il presente Piano è stato perfezionato attraverso la partecipazione attiva del personale dirigente che è stato invitato a realizzare sia la mappatura e l'analisi del contesto esterno ed interno relativamente alle UU.OO. di propria competenza, sia l'indicazione degli obiettivi, degli indicatori e delle azioni da perseguire tanto in materia di misurazione e valutazione della performance tanto in materia di controllo del rischio corruttivo, per il triennio di riferimento.

Gli obiettivi della presente sezione sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'azienda Catania Rete Gas SPA.

PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA

Rilevante ai fini della trasparenza è il novellato art. 5 del d.lgs. 33/2013, che disciplina un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Al tal proposito, l'A.N.AC. è intervenuta con appositi atti di regolazione, le Linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 e art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recanti «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (Linee guida accesso civico, c.d. FOIA), in ottemperanza alle quali l'azienda ha predisposto specifica sezione "Amministrazione trasparente", al fine di consentirne l'esercizio a qualsiasi cittadino.

Altra novità è rappresentata dalla previsione dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale, nel caso in cui i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Pertanto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

A fine anno 2016 sono state pubblicate le Linee guida sulla trasparenza, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n.50/2013. L'allegato A del d.lgs. n.97/2016 rivede l'allegato 1 della predetta delibera CIVIT n.50/2103, riducendo l'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Tali obblighi sono stati riproposti nel presente Piano, con individuazione delle UU.OO. competenti e dei relativi responsabili (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione) della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, come richiesto dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne dell'azienda ai fini dell'effettiva realizzazione degli standard di trasparenza.

6.1 PUBBLICAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, dalle Linee Guida 2016 - PNA 2022 e dalla normativa vigente, l'Azienda Catania Rete Gas SPA si riserva di pubblicare i c.d. "dati ulteriori", come espressamente previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f.

Il diritto alla Trasparenza va contemperato con il diritto alla privacy, come regolamentato dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* come modificato dal decreto legislativo 10.8.2018 n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016 / 679 e tenendo altresì conto delle disposizioni in materia tra cui le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Preliminarmente alla pubblicazione *online* di dati ai sensi della normativa sulla "trasparenza" e in particolare al D. Lgs. n. 33 / 2013 ed in conformità agli obblighi di pubblicità *online* di dati, informazioni e documenti della pubblica amministrazione (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) previsti in specifiche regolamentazioni del settore, Catania Rete Gas S.p.a. verifica se è necessario per legge riportare anche dati personali.

Catania Rete Gas SPA, ove la pubblicazione dei dati personali sia obbligatoria per legge o per norma di settore, attenziona che ciò avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui alla vigente normativa ed in particolare al Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali da pubblicare *on line*, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Catania Rete Gas SPA mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato ai sensi di legge anche nel rispetto del principio di "responsabilizzazione".

L'azienda Catania Rete Gas SPA si conforma, inoltre, al d.lgs. 33/2013 nella parte in cui all'art. 7 bis, co. 4, dispone che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Nell'ottica dell'interazione tra il RPCT e il RPD, l'Azienda Catania Rete Gas SPA si adegua alle indicazioni in materia di protezione dei dati personali fornite dal RPD.

La trasparenza così intesa favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'azienda ed è pertanto funzionale a tre scopi:

1. Sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
2. Assicurare la conoscenza con funzione informativa dei servizi resi dall'azienda, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
3. Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il concetto di Trasparenza assume così una dimensione più ampia rispetto a quella collegata al diritto di accesso alle informazioni in funzione della titolarità di un interesse specifico e soggettivo (legge n.241 del 1990).

6.2 Responsabilità e referenti

Art. 10 Dlgs 33/2013

Le tipologie di dati di cui al paragrafo precedente, nonché quelli c.d. "ulteriori", di cui l'Azienda intenderà dare evidenza, sono pubblicati direttamente dalle UU.OO. competenti, per il tramite dei soggetti individuati dai Dirigenti, su formato elettronico aperto. Il sistema rileverà il soggetto che ha effettuato la pubblicazione, la data di produzione, nonché eventuale aggiornamento alle scadenze periodiche. Il RPCT, provvederà, con le modalità ritenute opportune, con cadenza periodica o tempestivamente, secondo necessità, ad effettuare un monitoraggio a campione, con riferimento a:

- Tipologia del dato;
- Completezza del dato;
- Certezza della produzione del dato.

Per l'individuazione dei contenuti della sezione della Trasparenza sono coinvolte le seguenti UU.OO. con i relativi responsabili all'individuazione/l'elaborazione e pubblicazione dei dati:

Dirigente A.F. & C.	-----
Dirigente Tecnico	_____
UNITA OPERATIVA ORGANIZZATIVA	RESPONSABILE
Ufficio Qualità e Sistemi Informatici	Dott. F. Gemelli
Ufficio Risorse Umane e Segreteria di Direzione	Dott.ssa B. Gulisano
Ufficio Affari Legali	Dott.ssa M. Ziccone

L'individuazione della rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha costituito un importante supporto nell'espletamento delle attività demandate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, al fine di assicurare la pronta ed efficace attuazione delle direttive impartite, sia il perseguimento della finalità di una capillare, uniforme ed omogenea alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente" di tutte le sottosezioni.

La rete dei Referenti si è, infatti, dimostrata in grado di veicolare le indicazioni fornite dal RPCT agli uffici incaricati dell'adempimento della elaborazione e pubblicazione dei dati.

La diffusione delle indicazioni si è sviluppata, non solo attraverso la diramazione di circolari, ma anche attraverso il confronto diretto, nell'ambito di incontri e riunioni, nei quali si sono condivise buone pratiche e criticità, allo scopo di perseguire un miglioramento nella qualità dei contenuti e un adeguato livello di uniformità, nonostante la complessità della struttura organizzativa, interessata dagli obblighi di alimentazione dei flussi informativi.

6.3 MISURE ORGANIZZATIVE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Trattandosi della implementazione di nuova normativa, abbastanza articolata e complessa, i responsabili delle UU.OO. interessate sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, operano anche mediante la predisposizione di specifici format per la pubblicazione dei dati.

Di conseguenza, si implementerà il sistema ottenendo un corretto caricamento dei dati e delle informazioni di competenza, assicurandone la completezza, la tempestività e la congruità secondo le disposizioni impartite in tema di trasparenza. Gli snodi fondamentali del sistema sono i seguenti: Ciascun Referente Responsabile della U.O. aziendale, relativamente ai dati di propria pertinenza, è tenuto a curare:

- la formazione del dato della cui veridicità, correttezza e completezza assume la responsabilità
- l'aggiornamento, secondo la tempistica di legge, che verrà attestato nel documento contenente i dati medesimi (Art.6 del D.Lgs n. 33/13)
- la pubblicazione, in qualità di fonte, in formato aperto e adeguato, (art 7 del D.Lgs n.33/13).

Il RPCT verificherà la coerenza tra i contenuti pubblicati e l'oggetto indicato e qualora risultino difformità richiederà la relativa rettifica.

I casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi citati da parte dei soggetti responsabili verranno segnalati all'RPCT/organi di controllo interno, e danno luogo alla responsabilità di cui al comma 3 dell'art 43 del D.L.gs n.33/2013.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" avverrà con cadenza periodica e nei casi previsti secondo le scadenze stabilite dalla normativa (secondo quanto stabilito nella Delibera ANAC n.1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»).

I dati e le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale sono sintetizzati nella seguente elencazione:

- a. il tipo di documento
- b. il riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione
- c. i contenuti del singolo obbligo
- d. il responsabile della U.O. tenuto alla relativa pubblicazione
- e. la tempistica di pubblicazione indicata nell'All. 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016.

Per disciplinare organicamente le fasi della pubblicazione dei dati e provvedimenti l'azienda auspica di dotarsi di un apposito regolamento interno.

6.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza volte ad assicurare la regolarità della pubblicazione dei dati

Il PTPCT prevede un'attività di monitoraggio periodico, in quanto attività necessaria a verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate e la conseguente verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Così come previsto dalla vigente normativa in materia, l'attività di monitoraggio periodico anche per il triennio 2024-2026, verrà effettuata dal RPCT con il supporto del nucleo aziendale e dall'Organismo di Vigilanza (ODV), come di seguito specificato:

▪Monitoraggio interno

Svolto dal RPCT, con la collaborazione del Gruppo Aziendale di supporto e riguarderà il processo di attuazione del PTPCT attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal piano originario. Il monitoraggio dei tempi procedurali sarà effettuato dall'RPCT con il supporto dei Referenti.

Verranno elaborati, pertanto, appositi reports per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per specifiche aree di competenza.

▪Audit dell'ODV

L'audit svolto dall'O.D.V. è funzionale all'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che deve essere pubblicata sul sito istituzionale aziendale. Inoltre, è previsto il monitoraggio sistematico degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'azienda.

6.5 Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi per rispondere alle esigenze, sempre più estese del cittadino, di trasparenza dell'azione pubblica, e con il d.lgs 97/2016 si configurano diverse forme di accesso.

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

- l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- l'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, inteso come l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- l'accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione.

6.6 Accesso civico

All.n.9

Il decreto legislativo n.33/2013, all'art. 5, I comma, ha introdotto l'istituto denominato "Accesso Civico", disciplinandone le relative modalità di applicazione, e più precisamente "*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui è stata omessa la loro pubblicazione*".

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT dell'azienda che si pronuncia sulla stessa. L'azienda, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.

La pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative agli aspetti organizzativi e gestionali, a procedure e provvedimenti, agli indicatori concernenti l'utilizzo delle risorse, e ai diritti dei cittadini, nella sezione "Amministrazione Trasparente", costituisce, quindi, elemento centrale della trasparenza.

Pertanto, la pubblicazione on line dei dati e delle informazioni indicate dal D.Lgs. n.33/2013 consente a tutti i cittadini una effettiva conoscenza dell'azione amministrativa con il fine di sollecitare e agevolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, offrendo agli stakeholder la possibilità di conoscere le azioni ed i comportamenti strategici adottati. L'Azienda Catania Rete Gas SPA predispone un modulo standard per la richiesta di accesso civico da compilare ed inviare.

▪ MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico è stata realizzata un'apposita sottosezione ("Accesso Civico") sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" e della sottosezione "Altri contenuti", come indicato nell'allegato della delibera CiVIT n.50/2013, con l'indicazione dei contatti del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Titolare del potere sostitutivo per l'Accesso Civico (Direttore Amministrativo/Dirigente).

Sono state implementate, nella stessa sottosezione, ulteriori indicazioni circa i contenuti normativi di riferimento e le modalità per esercitare tale istituto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.33/2013.

6.7 ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”

All.n.10

Il decreto legislativo n.33/2013, così come modificato dal D.lgs.n. 97/2016, all’art. 5 comma 2, ha introdotto un nuovo istituto, denominato nella Delibera ANAC n.1309/2016 “Accesso Civico Generalizzato”, disciplinandone le relative modalità di applicazione.

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”

Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza) oltre che come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'”accesso generalizzato” si delinea quindi autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

▪ MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato c.d. FOIA)

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'”Accesso Civico Generalizzato” è stata realizzata un'apposita sottosezione (”Accesso Civico Generalizzato”) sul sito istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” e della sottosezione “Altri contenuti”, con l'indicazione dei contatti del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e con l'elenco dei detentori dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto delle istanze di accesso ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs. n.33/2013.

Catania Rete Gas SPA adotta un modello per l'istanza in conformità alla circolare ministeriale 1/2019

-costi: solo quelli strettamente necessari

-notifica ai controinteressati, anche quando sia elevato il costo

-partecipazione dei controinteressati al riesame

8. **RIESAME**

(art. 5, c.7 del D.Lgs. n. 33/2013)

La normativa in materia, ai sensi dell'art. 5, c.7 del D.Lgs. n. 33/2013, come meglio riportato nel prospetto sottostante, consente all'istante di richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza il riesame nei seguenti casi:

- l'istanza è stata accolta parzialmente;
- non è pervenuta risposta;
- l'istanza è stata rigettata.

Per la proposizione della richiesta di riesame, occorre inviare all'indirizzo rpct@cataniaretegas.it in forma libera, quanto oggetto di riesame con allegato l'istanza non accolta.

6.9 MISURE ORGANIZZATIVE “Diritto di accesso”

Al fine di garantire l'adeguato adempimento delle disposizioni previste dalla normativa affidato alle UU.OO. dell'Azienda, detentrici dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto delle istanze di accesso continuerà ad essere adottata la misura del c.d. “registro degli accessi” per il Triennio 2024-2026, una raccolta organizzata delle richieste di accesso, che contiene l'elenco delle richieste (con l'oggetto, la data, il relativo esito e data di decisione), da pubblicare con aggiornamento annuale, provvedendo ad oscurare i dati personali eventualmente presenti, anche al fine di consentire all'ANAC di esercitare il programmato monitoraggio.

Inoltre, le UU.OO. dell'Azienda dovranno relazionare all' RPCT periodicamente, il quale potrà prendere visione anche del registro.

Con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici dell'Azienda, auspica di adottare un apposito regolamento per fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle varie tipologie di accesso, così come suggerito dall'ANAC nella Delibera n.1309/2016.

Il documento oltre a comprendere le misure organizzative già adottate dall'Azienda, dovrà contenere una articolata disciplina discendente dal complesso delle norme che regolano l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, rinvenibili nelle tre tipologie di accesso attualmente in vigore:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale (L. n.241/1990);
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
- 3 una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

ALLEGATI

1. ORGANIGRAMMA
2. MAPPATURA DEI PROCESSI
3. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
4. PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE
5. CODICE ETICO
6. PATTO DI INTEGRITA'
7. REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
8. CLAUSOLA DI POUNTFLAGE
9. MODULO ACCESSO CIVICO
10. MODULO ACCESSO GNERALIZZATO